



2026/1116

27.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1116 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

recante l'elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi nazionali contenenti misure volte ad aumentare la circolarità delle materie prime critiche.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione è tenuta a specificare un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche. Tale elenco dovrebbe fungere da riferimento per definire l'ambito di applicazione delle misure nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. L'elenco non dovrebbe impedire agli Stati membri di prendere in considerazione ulteriori prodotti, componenti e flussi di rifiuti per il recupero delle materie prime critiche nel contesto delle proprie pratiche nazionali in materia di circolarità.
- (3) L'elenco di cui all'allegato del presente regolamento contiene i prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che la Commissione ritiene dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252.
- (4) L'elenco rispecchia lo stato attuale dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato pertinenti per il recupero delle materie prime critiche. Alla luce dei futuri sviluppi tecnologici e normativi, la Commissione potrà, se del caso, aggiornare il presente atto di esecuzione.
- (5) I rifiuti di estrazione non sono inclusi nell'elenco in quanto le misure volte a promuovere il recupero delle materie prime critiche dai rifiuti di estrazione sono già contemplate dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252,
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'attuazione del regolamento sulle materie prime critiche, istituito dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche:

1. Batterie, in particolare con i componenti seguenti:
 - materiali catodici attivi*
 - materiali anodici attivi*
 - collettori di corrente catodici*
 - collettori di corrente anodici*
 - sistemi di gestione delle batterie
 - cavi interni
2. Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare con i componenti seguenti:
 - magneti permanenti
 - dischi rigidi
 - compressori
 - display (tubo catodico, cristalli liquidi, pellicola sottile, plasma)
 - circuiti stampati
 - cavi
 - celle fotovoltaiche
 - telai fotovoltaici
 - frazione rimanente dopo smantellamento specifico in pre-trattamento ⁽¹⁾
3. Turbine eoliche e relative infrastrutture, in particolare con i componenti seguenti:
 - magneti permanenti
 - generatori
 - trasformatori
 - convertitori e invertitori
 - cavi
4. Veicoli a motore ⁽²⁾, in particolare con i componenti seguenti:
 - motori di trazione a magneti permanenti
 - motori di trazione a induzione
 - motori elettrici non di trazione

⁽¹⁾ * Questi componenti possono anche essere costituenti principali di una frazione mista dopo un trattamento di fine vita specifico, ad esempio massa nera.

Pur non essendo un componente, la frazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rimane dopo lo smantellamento specifico in pre-trattamento contiene generalmente quantità elevate di materie prime critiche e può pertanto essere opportuno includerla nei programmi nazionali di circolarità.

⁽²⁾ Quali definiti nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

- componenti elettrici ed elettronici soggetti a riutilizzo, riciclaggio o qualsiasi altra forma di recupero a norma di pertinenti atti dell'Unione nella versione vigente
 - convertitori e invertitori
 - cablaggi principali
 - celle a combustibile
 - convertitori catalitici
 - componenti e/o parti di alluminio lavorato
 - componenti e/o parti di alluminio fuso
 - componenti e/o parti di magnesio
5. Mezzi di trasporto leggeri
 6. Infrastrutture energetiche ⁽³⁾ e infrastrutture di telecomunicazione ⁽⁴⁾
 7. Pompe industriali
 8. Catalizzatori industriali
 9. Digestato e compost ottenuti da rifiuti organici raccolti separatamente
 10. Fanghi e ceneri, in particolare:
 - fango di depurazione ottenuto dal trattamento delle acque reflue urbane ⁽⁵⁾
 - ceneri pesanti e ceneri leggere derivanti dal mono-incenerimento dei fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - ceneri pesanti ottenute dall'incenerimento dei rifiuti solidi urbani
 - ceneri pesanti ottenute dall'incenerimento dei rifiuti commerciali o industriali
 11. Rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare attenzione all'alluminio e alle sue leghe, al rame e alle sue leghe e ai cavi negli edifici

⁽³⁾ Quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

⁽⁴⁾ Elementi cui si fa riferimento nella definizione di «infrastruttura fisica» di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj>) e all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull'infrastruttura Gigabit) (GU L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj>).

Sistemi cui si fa riferimento nella definizione di «reti di comunicazione elettronica» di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

⁽⁵⁾ Quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj>).